



## *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

DM n.        del

VISTO ...

SENTITA...

RITENUTO...

### DECRETA

#### Articolo 1

1. L'allegato modello di certificazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, è adottato a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, in attesa della completa messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo n.226/05 e successive modificazioni.
2. La certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, è rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio.
3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare sulla base della valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.122 del 22 giugno 2009, articoli 4, 5 e 8.
4. Le schede di cui al comma 3 sono conservate agli atti dell'istituzione scolastica.

#### Articolo 2

1. Le strutture formative accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione secondo i criteri indicati nel decreto interministeriale 29/11/2007, citato in premessa, utilizzano il modello di certificazione di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni, anche ai fini di integrare il modello di cui all'articolo 1, comma 1, con ulteriori declinazioni in rapporto alle specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali.

Roma,

Il ministro  
Maria Stella Gelmini